



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 30/07/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, le attività dello stabilimento esistente di gestione dei rifiuti non pericolosi, metallici e non metallici, in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di proprietà della società Ro.Ma.Fer. s.n.c., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società deve presentare istanza, e relativa documentazione, per l'iscrizione nella quinta classe, ai sensi del D.M. n. 350/98, nel Registro delle imprese che esercitano il recupero di rifiuti in procedura semplificata;
2. non deve essere superata la capacità massima di lavorazione dell'impianto, ovvero le 6.000 tonnellate annue, così come ripartite, per operazioni di stoccaggio e recupero, nella tabella richiamata in premessa, per le tipologie di rifiuti 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.7 e 5.8, di cui al D.M. 186/06 e s.m.i.;
3. all'interno dello stabilimento non potranno essere presenti più di 133 tonnellate di rifiuti da destinare al recupero;
4. non dovranno essere superate le soglie indicate dalla società di trattamento giornaliero di rifiuti non pericolosi, tramite operazioni R4 ed R3, ovvero 8 tonnellate al giorno; le operazioni R3 sono da intendersi come riciclo/recupero di materia plastica;
5. il gestore è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal regolamento emanato con D.M. n. 186 del 5.4.2006;
6. le operazioni di stoccaggio di rifiuti e materia prima seconda devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato 5 del D.M. 186/2006, in relazione all'organizzazione del centro, alle dotazioni minime degli impianti destinati allo stoccaggio ed in relazione ai criteri di gestione;

7. il gestore dell'impianto deve esercire le operazioni di trattamento nelle apposite aree indicate nell'elaborato n. 2 "Planimetria e lay out" e deve stoccare i rifiuti e, separatamente, le materie prime seconde risultanti dalle operazioni di recupero, nelle apposite aree indicate nello stesso elaborato;
8. gli stoccaggi in cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare in altezza la recinzione perimetrale dello stabilimento;
9. i rifiuti appartenenti alla tipologia 5.1, parti di veicoli fuori uso, potranno essere accettati nell'impianto solo se già bonificati presso altri centri; qualora tali rifiuti, in arrivo da impianti di autodemolizione, dovessero risultare contaminati da sostanze pericolose, il gestore deve respingere il relativo carico al mittente, come da procedura di gestione rifiuti agli atti dell'Ufficio;
10. non dovranno essere effettuate operazioni di recupero o messa in riserva di alcuna tipologia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
11. in relazione alle operazioni di recupero R4 sui rifiuti metallici, il gestore deve attestare la conformità della materia prima seconda alle seguenti caratteristiche chimiche:
 - a. oli e grassi < 0.1 % in peso;
 - b. PCB e PCT < 25 ppb;
 - c. inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri materiali indesiderati max 1% in peso;
 - d. solventi organici < 0.1% in peso;
 - e. polveri con granulometria < 10 m non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - f. non radioattivo ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995;
12. tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera convogliate o diffuse ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente; qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera di qualsiasi tipo la società deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/06;
13. i rifiuti appartenenti alle tipologie 5.1 e 5.2 dovranno essere stoccati in apposita vasca metallica e tenuta stagna;
14. le aree di messa in riserva devono essere dotate di adeguata cartellonistica, ben visibili per dimensione e posizionamento, ove indicare la tipologia di rifiuto stoccata e i quantitativi massimi di deposito;
15. nella documentazione da allegare alla richiesta di iscrizione nel registro provinciale il gestore deve includere:
 - a. un sintetico documento per il monitoraggio e controllo dell'impianto e dei consumi delle risorse idriche ed energetiche, da compilare entro il 30 aprile di ogni anno; tale documento, da denominarsi Piano di Monitoraggio Ambientale, deve contenere anche una sezione per il registro delle operazioni di controllo e manutenzione degli strumenti utilizzati nell'impianto e dei sistemi di deposito dei rifiuti e dei materiali;
 - b. il Piano di ripristino ambientale dell'impianto, contenente il dettaglio e la stima dei costi di tutte le operazioni da effettuarsi alla chiusura del centro, per il recupero completo dell'area e per l'accertamento degli eventuali inquinamenti di suolo e falda sottostante;
16. così come dichiarato dal proponente e come si evince dagli elaborati di progetto, le acque meteoriche ricadenti sui piazzali devono essere raccolte e, dopo trattamento primario, devono essere conferite, come rifiuti liquidi, presso impianti terzi autorizzati;
17. il gestore deve eseguire durante l'esercizio dell'attività, entro un anno dalla data di adozione del presente provvedimento, una campagna di misura dell'inquinamento acustico, trasmettendone le risultanze a questo Servizio, al Comune di Francavilla F.na e ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi;
18. dovrà essere operata con cadenza annuale la disinfestazione e la derattizzazione del sito, conservando presso lo stabilimento le certificazioni delle avvenute operazioni.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Il presente provvedimento verrà notificato alla società Ro.Ma.Fer. s.n.c., sede legale e operativa in via

Grottaglie km 0,200, Francavilla F.na, e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., al Comune di Francavilla F.na, ad ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;

il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi e la Polizia Provinciale sono individuati, ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. n. 11/2001, come enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni impartite, nonché al monitoraggio previsto.

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/01 e s.m.i., l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre).

Il presente provvedimento verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/01 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani
